



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Locazione senza conducente degli autocaravan attraverso piattaforme web.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

È stata segnalata la diffusione della condivisione, sotto forma di *car sharing*, di camper che vengono messi a disposizione di soggetti privati proprietari dei veicoli, anche mediante piattaforme web che fungono da intermediari e favoriscono l'incontro tra domanda e offerta.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dalla ricerca su internet¹ si può verificare l'esistenza di numerosi siti attraverso i quali i proprietari degli autocaravan possono mettere a disposizione di altri soggetti i propri veicoli dietro pagamento di un compenso.

Sebbene l'attività venga descritta come una forma di condivisione del veicolo, e in quanto tale pubblicizzata come legittima anche in assenza di qualsiasi formalità², da un approfondito esame delle informazioni contenute sui siti emergono alcuni aspetti caratteristici dell'attività di locazione.

Ciò che viene pubblicizzato come *condivisione*, effettivamente, presuppone:

- la stipula di un contratto con il quale il proprietario cede il godimento del proprio veicolo a tempo determinato;
- il pagamento di un corrispettivo³ che corrisponde alla tariffa applicata dai proprietari all'atto della registrazione sul sito⁴ e commisurata allo specifico veicolo e alla durata del contratto. L'entità dell'importo che viene generalmente richiesto per l'utilizzo del camper fa venir meno lo spirito di liberalità che costituisce la causa del comodato⁵, consentendo di inquadrare il rapporto nel paradigma del contratto di locazione⁶.

Come noto, l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente⁷ richiede:

1. la creazione di un'impresa attraverso l'apertura di una partita Iva e l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
2. la presentazione di una SCIA al SUAP del Comune ove ha sede l'impresa che effettua l'attività e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa⁸;

¹ Utilizzando come chiave di ricerca "locazione camper".

² Alcuni siti d'intermediazione evidenziano che il proprietario che mette in disponibilità il proprio camper possa non avere una partita IVA e conservare l'immatricolazione del veicolo mantenendo l'uso proprio.

³ Sebbene il corrispettivo sia motivato come rimborso spese, le tariffe indicate per l'utilizzo dei camper risultano abbondantemente superiori.

⁴ Di solito si tratta di una percentuale della tariffa indicata dal proprietario in quanto la rimanente parte è trattenuta dal gestore della piattaforma come corrispettivo dell'attività di mediazione conclusa.

⁵ Contratto che, ancorché oneroso, presuppone che gli eventuali obblighi o compensi posti a carico del comodatario non costituiscano il corrispettivo per il godimento della cosa, ma oneri accessori all'utilizzo del bene.

⁶ Come, ad esempio, il rimborso delle spese di revisione, per l'effettuazione del tagliando di manutenzione ecc.

⁷ Disciplinata dall'art. 84 cds che vi ricomprende anche il noleggio di autocaravan e caravan.

⁸ Ai sensi del dPR 19 dicembre 2001, n. 481 recante "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

3. l'immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio ad "uso di terzi, da locare senza conducente".

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente in assenza di detti requisiti, oltre ad essere illecito, comporta anche l'esclusione degli obblighi di comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, posti dall'art. 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113⁹ per finalità di prevenzione del terrorismo.

Ciò premesso, in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva, durante la quale è ipotizzabile un consistente aumento della richiesta di camper, nel richiamare l'attenzione sul fenomeno descritto, in sede di controllo su strada dovranno essere approfonditamente valutate le situazioni in cui un autocaravan immatricolato per uso proprio risulti intestato a persona diversa dall'utilizzatore/conducente.

Se dagli accertamenti emergesse che la disponibilità del veicolo deriva dalla stipula di un contratto tra l'utilizzatore e il proprietario, in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo non avente valore esiguo¹⁰, l'impiego e la circolazione dello stesso veicolo dovranno ritenersi irregolari, in violazione dell'art. 84 del codice della strada. In tali casi, la violazione dovrà essere contestata sia al conducente sia al proprietario/intestatario dell'autocaravan che, non avendone titolo, lo ha posto in locazione in assenza della prescritta specifica immatricolazione.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

⁹ La comunicazione deve essere fatta al CED di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n.121 attraverso la piattaforma denominata "Cargos".

¹⁰ Cioè il cui importo risulti essere ben superiore ad un generico rimborso delle spese che il proprietario deve sostenere per la manutenzione del veicolo.

